REGIONE PIEMONTE

Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia

direzioneB08@regione.piemonte.it

Data 23 APR. 2012

Protocollo 14700/DB0818

anticipata via fax
al n. 011-9181019

Al Responsabile Assetto Territorio
del Comune di
10037 TORRAZZA PIEMONTE (TO)

Oggetto: Comune di TORRAZZA PIEMONTE (TO).
Riscontro a nota comunale prot. n. 1330 del 09 marzo 2012:
"Richiesta parere in merito all'applicazione dell'art. 3, comma 8, della L.R. 1/2011".

Con la nota comunale sopra richiamata, viene trasmessa richiesta di parere preventivo, già presentata al Comune il 22 febbraio 2012, al fine di ottenere chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 3, comma 8, della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 e successive modifiche. La richiesta, presentata da privati residenti nel Comune, chiede all'Amministrazione comunale di esprimere parere di fattibilità sulla costruzione di una nuova unità abitativa in ampliamento dell'edificio accessorio ad altro fabbricato principale a destinazione residenziale.

A titolo esclusivamente collaborativo, è possibile precisare quanto segue:
l'articolo 3 della legge regionale n. 20/2009 consente l'ampliamento in deroga di edifici a destinazione residenziale in soluzione unitaria con l'unità abitativa principale e nel rispetto delle sue caratteristiche formali, potendo costituire una nuova unità abitativa; ora, come risulta dal contenuto del comma 8 richiamato, le condizioni per realizzare l'intervento sono che l'ampliamento si riferisca all'**unità abitativa principale** in relazione al relativo **volume esistente** del fabbricato al 31 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge regionale.

Sulla base di quanto sopra, si esprimono perplessità in merito al progetto di cui al parere preventivo in esame, poiché dalla planimetria di progetto risulta ampliato il fabbricato accessorio che potrebbe non doversi considerare volume edilizio esistente al 31 luglio 2009 ai sensi delle norme del piano regolatore generale comunale vigente; ma, fatta salva tale imprescindibile condizione, si precisa che l'ampliamento in deroga del 20% va conteggiato, comunque, sul singolo fabbricato a cui si riferisce; in questo caso, quindi, fatte le dovute verifiche di cui sopra, potrebbe ammettersi la volumetria in deroga del 20% da quantificare esclusivamente in relazione a quella del fabbricato cd. accessorio.

Distinti Saluti.

Il Direttore
Ing. Livio Dezzani

Referente:
dott. Antonio Trifirò